

Varese, 10 gennaio 2020

### **Circolare n. 1/2020**

Con la presente circolare informiamo la Spett.le Clientela su specifici argomenti in materia fiscale ed amministrativa.

#### **1) RINUNCIA AL CONTANTE, RIDUZIONE TERMINI DI ACCERTAMENTO E SANZIONI.**

I soggetti passivi IVA che, con riferimento all'anno 2020, rinuncino all'utilizzo dei contanti possono, a determinate condizioni, fruire della riduzione di due anni degli ordinari termini di accertamento. Inoltre, sempre in tema di rinuncia all'utilizzo di contanti e di agevolazioni per l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, si ricorda l'ulteriore beneficio che permette, in presenza di specifici requisiti, il dimezzamento di alcune sanzioni amministrative.

1. L'agevolazione, prevista dall'art. 3 D. Lgs 127/2015, modificata dall'art. 17, c. 2, lett. a) del DL 119/2018, è ormai a regime ed ha innalzato il limite all'uso dei contanti ad operazioni superiori ad € 500,00.

Pertanto, se il soggetto "che emette esclusivamente fatture elettroniche", nell'anno di riferimento:

- effettua tutti i pagamenti e riceve tutti gli incassi, di importo superiore ad € 500,00, senza uso di contanti e mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento previsti dall'art. 3 del DM 04/08/2016,

e

- inserisce, sia nella dichiarazione dei redditi, sia nella dichiarazione IVA, gli estremi identificativi dei conti correnti sui quali transitano le operazioni attive e passive,

può fruire, per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, della riduzione di due anni dei termini di accertamento ordinari (quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo raddoppio per sanzioni penali).

Pertanto, nel caso di anche un solo incasso o pagamento sopra la soglia di € 500,00, effettuato o ricevuto in contanti oppure in caso di mancata indicazione dei sopraindicati conti correnti nelle dichiarazioni, vi è la perdita dell'agevolazione.

Gli strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità e, quindi, utilizzabili per le transazioni "sopra soglia", sono i seguenti, individuati dall'art. 3 del DM 04/08/2016:

- bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale non trasferibile.

2. L'ulteriore agevolazione, relativa alla rinuncia all'utilizzo di contanti ed all'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili consente, in presenza delle sotto indicate condizioni differenti da quelle relative alla precedente agevolazione, la riduzione alla metà di alcune sanzioni in materia amministrativa (art. 2, c. 36-vicies ter, DL 138/2011).

Le sanzioni che rientrano nel dimezzamento sono quelle cd. "dichiarative" (dichiarazioni redditi ed IVA, infedeli) e violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni.

Per poter fruire dell'agevolazione occorre:

- essere imprenditore o professionista e dichiarare ricavi o compensi non superiori ad € 5 milioni;
- rinunciare all'utilizzo del contante per tutte le transazioni finanziarie, sia attive, che passive, con utilizzo solo dei mezzi di pagamento tracciabili indicati per la precedente agevolazione;

- inserire, sia nella dichiarazione dei redditi, sia nella dichiarazione IVA, i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito e operatori finanziari, sui quali sono transitate le operazioni attive e passive.

## 2) STAMPA E TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2018 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 29 febbraio 2020).

### La stampa "cartacea" dei registri contabili

Affinché i registri contabili dell'esercizio 2018 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine per l'invio della Dichiarazione, vale a dire entro il **29 febbraio 2020** (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si rammenta che deve risultare aggiornato, secondo quanto disposto dall'articolo 16, D.P.R. 600/1973, già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2018, entro il 02 dicembre 2019. Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/2018 –31/12/2018
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	<b>2018/1, 2018/2, 2018/3</b> etc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità <u>ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante</u>	<b>2018/1, 2018/2, 2018/3</b> etc.
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2018/1, 2018/2, 2018/3 etc.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

#### L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l'esercizio 2018, entro il 29 febbraio 2020).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

### 3) INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come di consueto, le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, devono procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Possono verificarsi due casi:

- l'azienda ha l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino,
- l'azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino.

Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

1. i beni presenti presso i magazzini dell'impresa, presso i depositi e le unità locali;
2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto precisato:

Beni in inventario	
beni presso magazzino	sì
beni in deposito	sì
beni presso unità locali	sì
beni di proprietà ma presso terzi	sì
beni di proprietà altrui presso l'azienda	no
beni di proprietà in viaggio	sì
beni in viaggio di proprietà altrui	no

Ricordiamo che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall'articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi di imposta consecutivi:

- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro;
- dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a 1.032.914 euro.

L'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo.

#### ESEMPIO

Se un'impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddisfa i due requisiti nei periodi di imposta 2018 e 2019, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2021. Al contrario, se un'impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del FIFO, del LIFO (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente

imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi e i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2019, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello LIFO o FIFO.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

Egregio cliente,

riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

***N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.***